

Dott. Carlo Agosta  
Dott. Enrico Pogolotti  
Dott. Davide Mancardo  
Dott.ssa Chiara Valente  
Dott.ssa Stefania Neirotti

*Torino, lì 19 marzo 2007*

**Circolare n. 15/2007**

**OGGETTO:** *Istanza rimborso Iva autovetture*

Con Provvedimento del 22/2/2007 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per presentare l'istanza di rimborso dell'Iva non detratta sulle spese di acquisizione e di impiego delle autovetture, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 14/9/2006. Il recupero dell'Iva potrà avvenire – a scelta del contribuente – secondo due distinte modalità:

1. presentazione di un'istanza telematica con una percentuale forfetaria di detrazione dell'Iva stabilita dall'Agenzia delle Entrate;
2. presentazione di un'istanza cartacea – secondo le regole ordinarie - con una percentuale effettiva (maggiore di quella forfetaria) proposta dal contribuente.

Salvo limitati casi in cui il contribuente sia in grado di produrre la documentazione amministrativo-contabile e la dimostrazione dei criteri utilizzati per determinare la percentuale di detrazione richiesta a supporto dell'istanza di rimborso (nel caso sub 2, infatti, la documentazione va allegata all'istanza e presentata all'Agenzia delle Entrate), è di tutta evidenza la convenienza a presentare l'istanza telematica che, al contrario, richiede la mera conservazione della documentazione e si basa su una percentuale forfetaria di detrazione che in quanto tale non deve essere provata dal contribuente.

I principali elementi da tenere in considerazione per la presentazione dell'istanza telematica sono i seguenti:



- la percentuale forfetaria di detrazione dell'Iva proposta dall'Agenzia delle Entrate è pari al 40%;
- l'istanza va presentata esclusivamente con modalità telematiche entro la data del 15 aprile 2007;
- il periodo interessato dal rimborso va dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, relativamente a documenti la cui data di emissione sia compresa in tale periodo;
- il rimborso è relativo sia alle spese di acquisizione delle autovetture, motocicli/ciclomotori (acquisto in proprietà, noleggio di qualunque durata, acquisizione mediante contratti di *leasing*) che alle spese di impiego (spese per acquisto di carburanti e lubrificanti, spese per manutenzioni e riparazioni, spese di custodia, ecc.), esclusi i pedaggi autostradali;
- la documentazione a supporto dell'istanza (copia delle fatture di spesa) dovrà essere conservata ed esibita, a richiesta, all'Amministrazione Finanziaria.

Con riferimento alla disciplina interna in vigore fino al 13 settembre 2006 va ricordato che:

- per le fatture di acquisizione delle autovetture (acquisto, noleggio e leasing) relative al periodo 01.01.2003 – 13.9.2006, la detrazione prevista era pari al 10% per gli anni 2003, 2004, 2005 e del 15% per il 2006;
- in relazione alle cessioni delle autovetture di cui al punto precedente è stato assoggettato ad Iva il solo 10% o 15% del corrispettivo;
- in relazione alle spese di impiego delle autovetture, l'Iva era considerata indetraibile nella misura del 100%.

Pertanto, ora il contribuente potrà chiedere in detrazione un ulteriore 30% o 25% dell'Iva non detratta sulle spese di acquisizione e il 40% dell'Iva non detratta sulle spese di impiego.

Dal punto di vista pratico, ai fini della redazione dell'istanza, occorre provvedere alla raccolta dei documenti necessari per il ricalcolo dell'IVA rimborsabile e alla compilazione di elenchi riepilogativi con l'indicazione dell'IVA già detratta per:

- fatture di acquisto, leasing e noleggio;
- fatture di manutenzione, riparazione e custodia;
- acquisto carburante;
- fatture di vendita dei veicoli per i quali, all'atto dell'acquisto, l'IVA era stata detratta in misura ridotta.

A tale proposito alleghiamo alcuni prospetti di riepilogo.

Nella determinazione dell'effettiva somma da chiedere a rimborso, occorre tenere conto delle altre imposte (IRPEF – IRES – IRAP), risparmiate per effetto della deduzione dal reddito dell'Iva, in passato considerata indetraibile ed oggi richiesta in detrazione.

Inoltre nei casi di cessione dei veicoli, l'Agenzia delle Entrate richiede – nel solo caso di presentazione dell'istanza di rimborso che tutto il corrispettivo residuo (90% o 85%) sia da



assoggettare ad Iva. Ciò al solo fine evidente di disincentivare la presentazione delle istanze di rimborso.

In relazione poi alle schede carburante - stante le particolari regole di compilazione di tale documento di spesa (spesso non seguite nella prassi operativa) - si ritiene opportuno effettuare un controllo puntuale sulle stesse al fine di evitare, in caso di eventuali controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, contestazioni anche in merito alla deduzione del costo sostenuto.

La suddetta procedura – che comporta un notevole aggravio di costi ed adempimenti in quanto è necessario procedere alla riliquidazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni interessati dal rimborso – appare indispensabile al fine di consentire al contribuente una valutazione di convenienza circa l'effettuazione o meno della richiesta di rimborso.

Al momento inoltre non sono stati indicati i tempi e le modalità del rimborso (è auspicabile che sia concessa la possibilità di utilizzare il rimborso in compensazione).

Tenuto conto del carattere straordinario, dell'evidente complessità delle pratiche e dello scarso lasso di tempo residuo per la predisposizione delle stesse, invitiamo i signori Clienti a contattare con sollecitudine e comunque entro e non oltre il 31/3/2007 lo Studio per valutare la convenienza economica della richiesta di rimborso, anche in relazione agli onorari relativi.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

***Studio Associato Agosta***